



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 39 del 18/04/2024

OGGETTO: Lavori appaltati dal Genio Civile di Venezia per "interventi di messa in sicurezza e tutela della linea di costa nel paraggio del Litorale sottoflutto in località Faro di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento" codice intervento: VE-M0093.A. CUP: H86F23000070002 - CIG: A02E3B6E93". Interdizione al pubblico uso di porzione dell'arenile per allestimento area di cantiere.

IL DIRIGENTE Servizio Demanio

Premesso che l'U.O. Genio Civile di Venezia ha affidato alla ditta Pasqual Zemiros S.r.l. gli "interventi di messa in sicurezza e tutela della linea di costa nel paraggio del Litorale sottoflutto in località Faro di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento", codice intervento: VE-M0093.A CUP H86F23000070002 - CIG: A02E3B6E93, giusto contratto reg. n.1730/22.12.2023;

Considerato che i lavori interesseranno un'area di dragaggio fronte Faro di Punta Tagliamento (zona di prelievo sabbie) ed un tratto di arenile (zona di versamento dei sedimenti), e che il passaggio dei mezzi operativi interesserà l'arenile, come da planimetria allegata sub 1;

Richiamata l'autorizzazione prot.n. 10619/2024 rilasciata da questo Servizio alla Pasqual Zemiros S.r.l. per il transito di mezzi in arenile demaniale finalizzato alla esecuzione dei predetti lavori;

Considerato che i lavori in oggetto dovranno essere ultimati entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna in data 02.04.2024, secondo quanto disposto dall'U.O. Genio Civile di Venezia con apposito verbale e, quindi, entro il 01.06.2024;

Atteso che la stagione balneare non è ancora aperta ma che l'approssimarsi della primavera comporterà afflusso di persone in spiaggia ed anche i primi allestimenti per le festività pasquali e per le manifestazioni sportive;

Atteso che permane a maggior ragione la necessità di mettere in sicurezza l'area demaniale marittima interessata dai predetti lavori per evitare rischi potenziali e prevenire comportamenti inadeguati da parte dei fruitori dell'arenile senza, al contempo, impedirne completamente l'accesso;

Ritenuto opportuno interdire l'area demaniale marittima interessata dai lavori, mediante apposizione di apposita cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso all'area medesima a salvaguardia della pubblica incolumità assicurando la sospensione dei lavori nei fine settimana (sabato e domenica) e durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio, riducendo l'area interdetta al progredire dei lavori;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il nuovo Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n. 7 del 26/01/2023;

Visto l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è incardinato;

Tutto ciò premesso

DISPONE

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto di libero transito nell'area demaniale individuata nella planimetria allegata sub 2, fino al termine di

conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi, attualmente previsto entro il giorno 01.06.2024.

La ditta esecutrice dovrà assicurare la sospensione dei lavori nei fine settimana (sabato e domenica) e durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio, riducendo l'area interdetta al progredire dei lavori.

ORDINA

alla ditta Pasqual Zemiro S.r.l., ed alle eventuali ditte subaffidatarie, di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiana delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori, evitando ogni possibile interferenza con eventuali altri cantieri.

SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale;
2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito;
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di San Michele al Tagliamento e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino;
3. la presente ordinanza è trasmessa alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Delegazione di Spiaggia di Bibione, alla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, alla ditta Pasqual Zemiro S.r.l.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico dal 18/04/2024 al 01/06/2024.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

DATA FIRMA: 18/04/2024 14:35:41

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331